



TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SŮD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
GERICHT ERSTER INSTANZ DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF FIRST INSTANCE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT CHÉADCHÉIME NA GCOMHPOBAL EORPACH
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU PIRMĀS INSTANČES TIESA

EUROPOS BENDRIŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁGA
IL-QORT TAL-PRIMĪSTANZA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
SĄD PIERWSZEJ INSTANCIJ WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS FÖRSTAINSTANSRÄTT

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 53/06

4 luglio 2006

Sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-177/04

easyJet Airline Co. Ltd / Commissione delle Comunità europee

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO CONFERMA LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE RELATIVA ALL'OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE TRA L'AIR FRANCE E LA KLM

*A suo avviso i motivi dedotti dalla easyJet non dimostrano che la Commissione delle
Comunità europee ha commesso manifesti errori di valutazione nel dichiarare compatibile
con il mercato comune l'operazione di concentrazione.*

L'11 febbraio 2004, in virtù del regolamento relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese¹, la Commissione ha adottato una decisione che dichiarava l'operazione di concentrazione tra l'Air France e la Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV («KLM») compatibile con il mercato comune, a condizione che fossero rispettati gli impegni proposti dalle parti di tale operazione.

La easyJet Airline Co. Ltd («easyJet»), compagnia aerea a basso costo, ha chiesto l'annullamento della decisione al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Il Tribunale ha respinto tutti i motivi dedotti dalla easyJet.

In primo luogo, il Tribunale considera appropriata la definizione del mercato adottata dalla Commissione, secondo cui ogni collegamento tra un punto di origine e un punto di destinazione costituisce un mercato distinto. Peraltro, il Tribunale rileva che la easyJet non ha dimostrato che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione non prendendo in considerazione i mercati esenti da sovrapposizioni tra le attività dell'Air France e della KLM, poiché easyJet non li identifica chiaramente. Conseguentemente, non sono stati dimostrati la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante e il concomitante pregiudizio alla concorrenza su tali mercati.

In secondo luogo, secondo il Tribunale la easyJet non ha dimostrato che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione omettendo di analizzare il rafforzamento della

¹ Regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese [GU L 395, pag. 1, come rettificato (GU 1990, L 257, pag. 13), e come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 30 giugno 1997, n. 1310 (GU L 180, pag. 1)]

posizione dominante dell'ente risultante dalla concentrazione sul mercato dell'acquisto di servizi aeroportuali. Inoltre, il Tribunale ritiene che la easyJet non fornisce alcun elemento che dimostri che l'Air France e la KLM potrebbero in qualche modo influenzare Aéroports de Paris, in particolare nell'ambito dell'assegnazione di slot.

In terzo luogo, a suo avviso la easyJet non ha addotto elementi probanti che dimostrino l'esistenza di un manifesto errore di valutazione imputabile alla Commissione nel momento in cui questa considera sostituibili gli aeroporti Roissy-Charles-de-Gaulle e Paris-Orly.

In quarto luogo, il Tribunale considera che la Commissione non ha commesso un manifesto errore di valutazione per quanto riguarda gli effetti della concentrazione sulla potenziale concorrenza. Alla luce in particolare della centralizzazione delle attività dell'Air France e della KLM su due nodi aeroportuali geograficamente distinti, uno a Parigi e l'altro ad Amsterdam, il Tribunale ritiene che la easyJet non abbia dimostrato che, in mancanza di concentrazione, la KLM sarebbe in grado di esercitare da Parigi una reale pressione concorrenziale nei confronti dell'Air France.

In quinto e ultimo luogo, il Tribunale considera che la easyJet non è stata capace di dimostrare che tutte le misure correttive, tra cui figurano in particolare l'impegno dell'Air France e della KLM di cedere per un tempo illimitato diversi slot, non fossero sufficienti al fine di fugare i seri dubbi nutriti dalla Commissione sulla compatibilità dell'operazione con il mercato comune.

IMPORTANTE: Contro una decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale di primo grado.

Lingue disponibili: FR, CS, DE, EN, ES, EL, HU, IT, NL, PL, SK, SL

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte
<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=T-177/04>
Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo
tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674*